



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 30 Maggio 2011



INDICE

<u>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE</u>	4
ART. 1	4
CONCESSIONI DI OCCUPAZIONI	4
ART. 2	4
CONCETTO DI OCCUPAZIONE	4
ART. 3	4
DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE	4
ART. 4	4
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	4
ART. 5	5
DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI	5
ART. 6	5
CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	5
ART. 7	6
OCCUPAZIONI D'URGENZA	6
ART. 8	6
RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	6
ART. 9	7
DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	7
ART. 10	7
REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	7
ART. 11	8
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	8
ART. 12	8
RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE	8
ART. 13	8
COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE	8
<u>II – DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIE</u>	9
ART. 14	9
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	9
ART. 15	9
TARIFE	9
ART. 16	9
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA	9
ART. 17	10
SOGGETTI PASSIVI	10
ART. 18	10
DURATA DELL'OCCUPAZIONE	10
ART. 19	10
MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO	10
ART. 20	10
PASSI CARRABILI E ACCESSI	10
ART. 21	12



AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO O PRIVATO -----	12
ART. 22-----	12
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE-----	12
ART. 23-----	13
APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI -----	13
ART. 24-----	13
RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE -----	13
ART. 25-----	13
PASSI CARRAI- AFFRANCAZIONE DALLA TASSA-----	13
ART. 26-----	13
RIDUZIONI TASSA TEMPORANEA -----	13
ART. 27-----	14
ESENZIONE DALLA TASSA-----	14
ART. 28-----	15
ESCLUSIONE DALLA TASSA-----	15
ART. 29-----	15
SANZIONI -----	15
ART. 30-----	16
VERSAMENTO DELLA TASSA -----	16
ART. 31-----	16
RIMBORSI-----	16
ART. 32-----	16
RISCOSSIONE COATTIVA-----	16
ART. 33-----	17
FUNZIONARIO RESPONSABILE -----	17
ART. 34-----	17
CONTENZIOSO -----	17
<u>CAPO III – PUBBLICITA’ -----</u>	18
ART. 35-----	18
PUBBLICITÀ -----	18
ART. 36-----	18
ENTRATA IN VIGORE -----	18



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1

Concessioni di occupazioni

1. Gli spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio e gli spazi sovrastanti e sottostanti a detti beni possono essere oggetto di occupazioni permanenti e temporanee in seguito a concessioni a titolo oneroso o gratuito rilasciate dall'Amministrazione Comunale, quando non sia pregiudicato l'interesse della collettività.

Art. 2

Concetto di occupazione

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisce un uso particolare del bene concesso con eventuale esclusione dello stesso bene dall'uso degli altri cittadini per effetto della concessione accordata. Non sussiste occupazione di suolo pubblico in caso di iniziative di carattere umanitario ed assistenziale senza scopo di lucro.

Art. 3

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato e senza il pagamento della tassa relativa.

Art. 4

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Ufficio Tributi dell'Amministrazione Comunale di Arzana.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.



5. L'Amministrazione, in casi particolari, si riserva di chiedere, entro giorni 30 dalla domanda, documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'istruttoria e della decisione sull'istanza.
6. All'atto della richiesta di concessione dovrà essere versata tramite bollettino di c/c postale la tassa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 5

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il Comune, deve essere presentata all' Ufficio Tributi.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.
3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 6

Concessione e/o autorizzazione

1. La Concessione all'occupazione del suolo pubblico è rilasciata dall'Ufficio Tributi, il quale in base al tipo di occupazione, alla superficie e alla durata, e a seguito di parere favorevole del Servizio Tecnico, stabilisce la tariffa dovuta.
2. La Concessione è subordinata ad accertamento, della superficie dichiarata nell'istanza, ad apposito controllo da parte degli agenti di Polizia Municipale. Gli stessi sono preposti, una volta rilasciata l'autorizzazione, a vigilare sulla sicurezza e sull'esecuzione di eventuali interventi per l'esecuzione dei quali è stata richiesta l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
3. L'atto di concessione verrà definitivamente rilasciato dopo che il concessionario avrà regolarizzato la posizione tributaria e provveduto al versamento di quanto dovuto.
4. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
5. La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
6. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. La competente autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro 15 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento. I termini sono aumentati del doppio in caso di procedimento gravoso, che richieda l'intervento di altri Servizi del



Comune stesso o in caso di acquisizione di licenze, autorizzazioni, nulla osta, assenti comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

8. Ai sensi dell'art. 2 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
9. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
10. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dare immediata, e comunque non oltre due giorni dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale, via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c) presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno le condizioni d'urgenza.
4. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva e verranno applicate le eventuali sanzioni di legge.

Art. 8

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione possono richiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.



3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee almeno 5 giorni prima della scadenza, ovvero 15 giorni prima ove la concessione comporti lavori stradali o edili.
4. Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere inoltrata almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione
5. In entrambi i casi la domanda dovrà contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
 - Per non aver iniziato l'occupazione per gli scopi autorizzati nell'atto di concessione:
 - Per le occupazioni giornaliere e mensili entro 3 giorni dalla decorrenza della concessione
 - Per le occupazioni semestrali e annuali entro 30 giorni dalla decorrenza della concessione
 - Per le occupazioni permanenti entro 6 mesi dalla decorrenza della concessione
2. L'Amministrazione su richiesta motivata possono di volta in volta autorizzare ritardi nell'inizio della concessione o sospensioni maggiori di quelle previste nel punto precedente.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 10

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabili o necessaria alla pubblica utilità, ovvero per qualsiasi altro motivo di interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione senza corrispondere alcuna indennità per danni o per qualsiasi altro titolo, salvo il rimborso della maggior quota della tassa eventualmente corrisposta per le occupazioni temporanee.



2. Nel provvedimento di revoca, che sarà debitamente notificato, è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
3. Per effetto del provvedimento di revoca il concessionario è obbligato a ripristinare il bene trasportando altrove i materiali di risulta e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune o a Terzi.
4. In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

Art. 11

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che alle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 12

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell'Ufficio Tributi un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

Art. 13

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art 47 del decreto legislativo n.507/93, impone un contributo pari al 30% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.



II – DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIE

1. Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e del Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993.

Art. 14

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, il Comune di Arzana, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe.
2. Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n.507/93:
 - Occupazioni permanenti
 - Tariffa minima per mq: € 17,559
 - Tariffa massima per mq: € 26,339
 - Occupazioni Temporanee
 - Tariffa minima per mq: € 0,3873
 - Tariffa massima per mq: € 2,065
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 16

Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffe deliberate dalla Giunta.



Art. 17

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 38 comma 4 sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Art. 18

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 1 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Non si fa comunque luogo alla tassazione della cifra contenente decimali.
4. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato lineare.
5. Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

Passi carrabili e accessi

1. Per PASSO CARRABILE s'intende l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.



2. I passi carrabili, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI".
3. Sono da considerarsi PASSI CARRABILI quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata. Quindi nella categoria dei PASSI CARRABILI sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti :
 - dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
 - dal semplice smusso del marciapiede;
 - dalla copertura di un fosso con ponticello;
 - da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
 - da una modifica del piano stradale;
 - da un manufatto che occupa l'area pubblica;
 - dall'interruzione del marciapiede;
 - dall'interruzione di un'aiuola.
4. Sono da considerarsi ACCESSI CARRABILI quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.
5. Quindi nella categoria degli ACCESSI CARRABILI sono da ricomprendere quelli:
 - costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
 - che si aprono direttamente su suolo pubblico;
 - arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
 - aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
6. I passi carrabili, così come definiti al punto 1, sono soggetti al pagamento della Tosap.
7. Gli accessi a raso pur essendo soggetti all'obbligo di esposizione del cartello di cui non sono soggetti all'applicazione del tributo.



8. L'Amministrazione comunale tuttavia, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante il passo carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può, comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tosap.
9. La superficie dei passi carrabili e quella degli accessi ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
10. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico o privato

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del Dlgs. 507/93 e del comma 63 - lettera "b" - dell'art. 3 della legge 549/95, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.
3. Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.

Art. 22

Distributori di carburante

1. La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
2. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
3. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e



dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

7. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - Per le occupazioni permanenti con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.
 - Per le occupazione con passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%.

Art. 25

Passi carrai- affrancazione dalla tassa

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 26

Riduzioni tassa temporanea

1. Per le occupazioni di durata inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%
2. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa temporanea ordinaria è ridotta al 30%
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa ordinaria.
4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa temporanea ordinaria è ridotta dell'80%
5. Per i venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, pubblici esercizi, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.



6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa temporanea ordinaria e' ridotta dell'80%.
7. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.
8. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
9. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale la tassa è determinata in misura forfetaria in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 27

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:
 - occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Provincie, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
 - Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
 - Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
 - Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
 - Le occupazioni di aree cimiteriali.
 - Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
3. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti
 - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, per piccoli lavori di manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora



- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore

Art. 28

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.
3. Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione, eccettuato il caso di cumulabilità di superficie di cui all'articolo 18, delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi"
5. Ai sensi dell'art. 3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone di concessione.

Art. 29

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta.
3. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad $1/3^1$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.
5. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.
6. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi al tasso legale da calcolarsi a giorni.

¹ Dal 2011



Art. 30

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di Gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato attraverso appositi bollettini, disponibili presso l'Ufficio Tributi (pagabili presso gli Uffici Postali) intestati al Servizio Tesoreria del Comune di Arzana, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo. In caso occupazioni permanenti i bollettini vengono inviati dall'Ufficio Tributi presso il domicilio dichiarato dal richiedente.
4. In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.95 n.95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93.

Art. 31

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 32

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa viene effettuata secondo le modalità previste dal DPR 602/73 tramite il concessionario del servizio riscossioni oppure in proprio dall'Ente secondo le modalità stabilite dal R.D.n. 639/1910.



Art. 33

Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede alla designazione di un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, ivi compresa l'adozione di tutti gli atti aventi rilevanza esterna come disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 34

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione della tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici sono riservate alle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 31 Dicembre 1992, nr. 546².

² Vedi art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate



CAPO III – PUBBLICITA'

Art. 35

Pubblicità

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi e sulla rete web dell'Ente.

Art. 36

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2011.